

TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore,

Esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 5423/08 R.G., sciogliendo la riserva che precede, lette le note depositate dalle parti;

OSSERVA

Deve, preliminarmente, rilevarsi che la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla ricorrente, - che ha chiesto prevedersi che gli incontri tra il padre ed il minore vengano monitorati da personale qualificato ed avvengano in maniera protetta -, ad avviso del decidente, deve ritenersi ammissibile, pur essendo stata l'ordinanza presidenziale reclamata innanzi alla Corte d'Appello e modificata dal Giudice superiore proprio in ordine ai tempi e modi dei tempi di permanenza del minore con il padre.

Com'è noto, in seguito alla recenti novelle introdotte dal legislatore della c.d. competitività, ed al difetto di coordinamento esistente tra la L. 54/06 e la L. n. 80/05, che, da un lato, hanno introdotto la possibilità di proporre reclamo innanzi alla Corte d'Appello avverso l'ordinanza presidenziale e, dall'altro, hanno mantenuto la possibilità per il Giudice Istruttore del procedimento di separazione in corso di modificare e revocare i provvedimenti adottati dal Presidente, si è posto il problema del coordinamento tra le diverse previsioni normative al fine di verificare quale sia il regime di stabilità da attribuirsi al provvedimento emesso dal Giudice superiore.

Orbene, poiché nella stessa previsione della reclamabilità di un provvedimento giurisdizionale è insita la previsione di una tendenziale stabilità da attribuirsi al provvedimento emesso dal secondo Giudice, il coordinamento tra i due istituti egualmente mantenuti dal legislatore, non può che ravvisarsi nella sopravvenienza di nuove circostanze idonee a consentire al G.I. una modifica del provvedimento, che è stato emesso dal Giudice superiore alla luce del principio *rebus sic stantibus*, tipico della materia del diritto di famiglia, restando altrimenti inibita ogni rivisitazione del provvedimento.

Il Giudice Istruttore del procedimento in corso, pertanto, potrà modificare il provvedimento emesso in sede di reclamo soltanto a fronte di sopravvenienze.

E ciò, ad avviso del decidente, non soltanto laddove si verificano fatti nuovi sopravvenuti, ma anche allorquando sopravvengano nuove prove di fatti accaduti in un momento anteriore che, tuttavia, non erano stati precedentemente ne' allegati ne' provati innanzi al Presidente.

Non appare corretto, invero, escludere la possibilità di sottoporre all'esame del G.I. del procedimento di separazione in corso fatti preesistenti ma non allegati e provati innanzi al Presidente, tenuto conto del silenzio del legislatore sul punto, della rilevanza costituzionale degli interessi che vengono in rilievo nel procedimento di separazione, - tanto più ove vi siano minori, come nel caso in esame, - ed infine, tenuto conto che, secondo l'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di merito, deve ritenersi l'inammissibilità della produzione di nuove prove in sede di reclamo, così come statuito dalla Corte d'Appello di Catania anche nel caso in esame.

Alla stregua di tali principi nella fattispecie in esame, poiché, astrattamente, la richiesta di modifica del regime degli incontri tra il padre ed il figlio minore si fonda su elementi probatori nuovi che non sono stati oggetto della valutazione del Giudice del reclamo, pur attestanti fatti accaduti in epoca anteriore all'udienza presidenziale, la richiesta di modifica deve ritenersi ammissibile.

Anche in seguito alla novella del codice di rito, invero, permane il potere dovere del Giudice Istruttore della separazione di adottare i provvedimenti di modifica dell'ordinanza presidenziale purché vengano dedotte circostanze di fatto nuove e sopravvenute rispetto a quelle poste a base dei precedenti provvedimenti o comunque intervengano nova precedentemente rimasti ignoti.

Accertata l'ammissibilità della richiesta, osserva il decidente che, allo stato degli atti, la richiesta é infondata nel merito e deve disattendersi.

Invero, la nuova produzione documentale effettuata dalla ricorrente, - per quel che rileva in funzione della richiesta in esame, - concerne una missiva datata 8/4/2008 (prodotta all'udienza del 16/12/2008 dopo l'udienza presidenziale), che ricalca esattamente nel suo contenuto la scrittura

datata 7/5/08 a firma apparente del convenuto, (che era già stata prodotta in data 12/7/08 e cioè prima dell'udienza presidenziale), ed entrambe le scritture sono state disconosciute dal resistente, nonché due perizie di parte grafiche aventi contenuto diametralmente opposto tra loro - che, per così dire, si "elidono" tra loro, - che allo stato non consentono di ritenere sussistente alcun elemento di certezza sull'autenticità o meno delle sottoscrizioni.

Ne deriva che la nuova produzione documentale, - se può valere a rendere ammissibile la richiesta di modifica del provvedimento adottato dalla Corte d'Appello di Catania, - non è idonea, allo stato degli atti, a supportare probatoriamente la richiesta avanzata dalla ricorrente, con riferimento ai dedotti atti violenti che sarebbero stati posti in essere dal padre sul minore, non essendovi alcuna prova certa di tale assunto fortemente contestato dal padre.

L'istanza deve, quindi, esser allo stato degli atti rigettata e, conseguentemente, entrambe le parti vanno invitate a dare precisa e puntuale attuazione al regime degli incontri tra il padre ed il minore previsto in seno al provvedimento emesso dalla Corte d'Appello.

Va, altresì, osservato che a fronte della estrema conflittualità, - che intercorre tra le parti e continua a manifestarsi nel corso del giudizio in modo che appare del tutto patologico, e come è stato rimarcato dalla Corte d'Appello in modo che ha fortissime ripercussioni sul minore, - appare necessario disporre ex officio CTU al fine di accertare: se sia praticabile l'affido condiviso adottato con ordinanza presidenziale in atti, ovvero a quale dei due genitori debba essere affidato il figlio minore, - previa analisi e descrizione delle condizioni di vita e psicologiche dei genitori e del minore ed in vista di determinare fatti circostanze e condizioni personali e relazionali utili ai fini della praticabilità dell'affidamento condiviso, ovvero dell'individuazione del genitore eventualmente monoaffidatario e delle migliori modalità di rapporto con il genitore non affidatario, ovvero ancora allo scopo di verificare se entrambi i genitori sono del tutto inadeguati al ruolo genitoriale in vista degli eventuali provvedimenti da adottarsi nell'esclusivo interesse morale e materiale di un bambino peraltro in tenera età.

Da ultimo, va osservato che in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalle parti si provvederà all'esito della scadenza di tutti i termini previsti dall'art. 183 C.p.C. che sono ancora pendenti.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale;

Nomina CTU (...) e rinvia all'udienza del (...) ore 10,00 per la comparizione del CTU ed il conferimento dell'incarico.

Si comunichi ai procuratori delle parti ed al CTU.

Catania, 31/3/2009

IL GIUDICE ISTRUTTORE.